




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2281-A

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

(Conversione in legge del DL n. 19 del 2025)

N. 326 – 14 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2281-A

Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza

(Conversione in legge del DL n. 19 del 2025)

N. 326 – 14 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS.....	- 4 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI A MAGGIOR EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ARTICOLO 1, COMMI DA 107 A 110, DELLA LEGGE N. 207 DEL 2024.....	- 4 -
ARTICOLO 3-TER.....	- 6 -
CONTRIBUTO AL DISACCOPIAMENTO DELLA REMUNERAZIONE DI LUNGO TERMINE DELLA PRODUZIONE ESISTENTE DA FONTI RINNOVABILI DAL PREZZO FORMANTESI NEL MERCATO ELETTRICO A PRONTI NEL RISPETTO DEL <i>MARKET</i> <i>COUPLING</i> EUROPEO	- 6 -
ARTICOLO 3-QUATER.....	- 7 -
DISPOSIZIONI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI, SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	- 7 -
ARTICOLO 3-QUINQUIES.....	- 8 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO	- 8 -
ARTICOLO 4-QUINQUIES.....	- 9 -
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI NEL SETTORE SPORTIVO.....	- 9 -
ARTICOLO 6, COMMI 2-BIS E 2-TER.....	- 12 -
ATTUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PROGRESSIVITÀ E PROPORZIONALITÀ PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE.....	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2281-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Caramanna (FDI) e Barabotti (LEGA)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione X (Attività produttive) nel corso dell'esame, in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio della Camera che, sullo stesso, ha espresso (seduta del 9 aprile 2025) parere favorevole con due condizioni riferite, rispettivamente, agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5.

In particolare, le condizioni erano finalizzate a precisare all'articolo 1, comma 1, che le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, nei limiti delle quali si provvede al riconoscimento del contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sono al netto di quelle destinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, all'azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 chilowatt, nonché a precisare, viceversa, all'articolo 3, comma 5, che le risorse disponibili

utilizzabili ai fini della misura da ultimo citata sono al netto di quelle destinate al riconoscimento del predetto contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 1.

Le condizioni sono state successivamente recepite dalla Commissione X prima della conclusione dell'esame in sede referente.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni n. 315 del 19 marzo 2025.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono state corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli oneri.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 3-bis

Modifiche alla disciplina prevista per il riconoscimento del contributo per l'acquisto di elettrodomestici a maggior efficienza energetica di cui articolo 1, commi da 107 a 110, della legge n. 207 del 2024

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 107, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) prevede che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Ai sensi del successivo comma 108 tale contributo può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro annui. Il successivo comma 109 prevede altresì che per tali finalità sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa. Infine il comma 110 prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109.

Le norme modificano la disciplina relativa al riconoscimento di un contributo fino a 200 euro previsto dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 107 a 110, della legge n. 207 del 2024) per l'acquisto di elettrodomestici a maggior efficienza energetica. In particolare, si prevede:

- il rinvio al decreto attuativo previsto all'articolo 1, comma 110, della legge n. 207 del 2024 per l'indicazione degli elettrodomestici acquistabili beneficiando del contributo (mentre il testo vigente prevede che l'incentivo sia riconosciuto per l'acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla nuova classe energetica B);
- la gestione del contributo mediante la piattaforma informatica gestita da PagoPA S.p.a. e lo svolgimento delle attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie da Invitalia. I predetti gestori opereranno sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e riceveranno un compenso da queste definite, nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sul fondo istituito per il finanziamento di tale misura.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame rinviano ad un decreto attuativo l'individuazione degli elettrodomestici acquistabili che possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 1, commi da 107 a 110, della legge di bilancio 2025. Affidano, inoltre, a PagoPA e Invitalia, rispettivamente, la gestione della piattaforma informatica per l'erogazione del contributo e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo. Tali attività saranno remunerate nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sul fondo istituito ai fini dell'erogazione del contributo dall'articolo 1, comma 109, della legge di bilancio 2025.

In proposito, per quanto riguarda l'individuazione con decreto ministeriale degli elettrodomestici acquistabili ai fini della fruizione del contributo, non si formulano osservazioni, considerato che il contributo medesimo, così come le remunerazioni spettanti ai soggetti coinvolti nella gestione dello stesso e nello svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, gravano sulle risorse del predetto fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.

Per quanto riguarda, invece, la gestione del contributo, considerato che sia PagoPA sia Invitalia rientrano nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, al fine di escludere il determinarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare opportuno che

il Governo assicuri che tali società possano svolgere le attività a loro assegnate, senza ulteriori aggravii di spesa rispetto alle remunerazioni previste.

ARTICOLO 3-ter

Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del *market coupling* europeo

Le norme modificano la disciplina prevista dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, che prevede che l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, avvenga mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, per la sua successiva rivendita tramite contratti di vendita di pari durata, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME.

Le disposizioni modificano ampiamente tale disciplina, prevedendo, anziché la sottoscrizione di contratti di acquisto di lungo termine, la stipula da parte del GSE di contratti quinquennali per differenza a due vie, previo espletamento di procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta. Detti contratti conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili nel corso dei contratti alle differenze (*cf. infra*).

Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra, si prevede siano effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipino le imprese, che presentano offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia. Seguirà la stipula di contratti alle differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda) che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui sopra.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia.

L'emendamento non è corredato dalla relazione tecnica

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame modificano il meccanismo previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo la stipula, da parte del GSE, anziché di contratti a lungo termine di acquisto e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, di contratti per differenza a due vie, previo espletamento di procedure concorsuali sia dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese, che – in seguito - dal lato dell'offerta, a cui partecipano le società di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In proposito, pur considerando che l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, su cui la norma in esame interviene, è assistito, al comma 4, da una clausola di neutralità finanziaria, considerato che il GSE rientra nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno che siano forniti elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione della norma stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTCOLO 3-*quater*

Disposizioni per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie

Le norme prevedono che le risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 che siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che il citato fondo rotativo è stato istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ed è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», alimentato con le risorse del risparmio postale, istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004,

siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita ad assegnare un'ulteriore finalità ad un fondo già istituito e finanziato ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 3-*quinqüies*

Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo

Le norme prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, possa avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di una apposita convenzione. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame consentono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di avvalersi, per l'anno 2025, del supporto del GSE in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, autorizzando a tal fine una spesa di 750.000 euro.

In proposito, pur considerando che l'onere risulta limitato all'ammontare della spesa autorizzata, appare opportuno che siano forniti elementi di informazione in merito alla congruità degli oneri quantificati, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma in oggetto, introdotta nel corso dell'esame in sede referente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3-*quinqüies* provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del medesimo comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al

bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 4-*quinquies*

Disposizioni per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

Le norme incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Le norme rinviano ad un successivo decreto attuativo la determinazione delle modalità di erogazione di detti contributi, anche al fine del rispetto del limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e sull'autorizzazione di spesa di cui dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10 milioni di euro la dotazione del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo destinandolo all'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri sono limitati all'ammontare dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4-*quinqüies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5.238.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della società Sport e salute Spa, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022;
- quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero dell'economia e delle finanze, tale Fondo è iscritto sul capitolo 3051 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a

246.657.481 euro¹. In proposito, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo presenta allo stato una disponibilità per l'anno 2025 pari a 245.657.481 euro.

Nel prendere atto della capienza del Fondo utilizzato a copertura, appare nondimeno opportuno acquisire dal Governo una conferma volta a escludere che dalla sua riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso, sebbene quest'ultimo non risulti a legislazione vigente indirizzato a specifiche destinazioni.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, si osserva che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022 sono entrambe funzionali all'erogazione di un'indennità *una tantum* da parte della società Sport e Salute Spa in favore dei collaboratori sportivi, quali forme di sostegno al fine di affrontare l'incremento dei costi dell'approvvigionamento energetico.

In particolare, l'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera c), del decreto-legge 115 del 2022, ha previsto l'erogazione automatica di una somma pari a 200 euro in favore dei predetti soggetti che siano stati beneficiari, nel corso del 2021, di almeno una delle indennità stabilite dall'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dall'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 137 del 2020, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge n. 41 del 2021 e dall'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, quali misure di ristoro a fronte delle perdite subite da tali soggetti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, viene previsto il trasferimento alla società Sport e Salute Spa, per il 2022, di una somma pari a 30 milioni di euro.

L'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone l'erogazione di un'ulteriore indennità *una tantum*, pari a 150 euro, in favore della medesima platea di soggetti individuati dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 50 del 2022 e con le stesse modalità ivi indicate, prevedendo, a tal fine, il trasferimento alla società Sport e Salute Spa, per il 2022, di una somma pari a 24 milioni di euro.

Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma dal Governo in ordine alla effettiva disponibilità, nell'ambito del bilancio della società Sport e salute, delle risorse cui fa riferimento la disposizione in commento, anche alla luce della circostanza che dal bilancio di esercizio 2023 della medesima società risulta, con riferimento alle somme trasferite dallo Stato ai sensi delle

¹ Con riferimento ai restanti anni del triennio 2025-2027, la dotazione del Fondo in questione è pari a 246.082.630 euro per l'anno 2026 e a 161.924.150 euro per l'anno 2027.

due autorizzazioni di spesa sopracitate, un saldo residuo pari, complessivamente, a 4.757.000 euro, leggermente inferiore, pertanto, rispetto all'importo utilizzato con finalità di copertura². Per quanto attiene, infine, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rileva che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato presenta, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità, in termini di sola cassa, pari a 491.393.156 euro per l'anno 2025.

Ciò premesso, pur considerando l'ammontare relativamente limitato della riduzione prevista, appare necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali il medesimo Fondo medesimo risulta preordinato.

ARTICOLO 6, commi 2-bis e 2-ter

Attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 48, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) reca una misura per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. In particolare, tale disposizione novella l'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, modificando le percentuali in base alle quali è determinato il reddito imponibile, prevedendo una percentuale unica del 50 per cento, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria. La relazione tecnica stimava effetti finanziari positivi di maggiore gettito dal 2025 al 2031 derivanti dall'incremento delle percentuali rispetto alla normativa vigente che si sarebbero riassorbiti a partire dal 2032 (anno a partire dal quale registrava effetti negativi di minori entrate) a causa della redistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, come segue:

² Si veda il paragrafo 2.4.5 Indennità ai collaboratori sportivi del bilancio al 31 dicembre 2023 della Società Sport e salute Spa, pp. 22 e 23, reperibile al seguente indirizzo URL: https://www.sportesalute.eu/images/atrasparente/bilanci/Bilancio_di_esercizio_2023.pdf

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3	-122,2
Addizionale Regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale Comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	25,2	77,2	119,9	123,2	86	44,4	3,2	-38,0	-79,1	-110,1	-129,2	-134,9	-137,1

Per quanto concerne la metodologia sottostante alla determinazione degli effetti finanziari esposti, la RT precisava che, in assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali era stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione. In particolare, per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI era stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si era, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo era stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a 9.326 euro. In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si era proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

Classi CO ₂ g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	9.360.627	677.469	100,0%	100,0%

(*) considerate solo macchine elettriche

Non disponendo di informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, la RT aveva proceduto a distribuire il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata nella tabella sopra riportata ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame. A completare l'esposizione dei profili metodologici della stima, la RT ipotizzava una vita media di tre anni dei veicoli dati in uso ai dipendenti, prevedendo che si verificasse una redistribuzione della

composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5 per cento il primo anno e del 10 per cento annuo negli anni successivi.

Le norme, introdotte durante l'esame presso la Commissione di merito³, al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese, apportano modifiche alla disciplina vigente in materia di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, attraverso l'inserimento del nuovo comma 48-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, dispongono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (comma 2-*bis*). Sono, altresì, indicati gli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione, valutati in 8,3 milioni di euro per il 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per il 2028, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica⁴ (comma 2-*ter*).

In proposito, si rammenta che la disposizione di cui al predetto articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR, nella formulazione introdotta dai commi 632 e 633, dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e in vigore fino al 31 dicembre 2024, prevedeva che i veicoli aziendali di nuova immatricolazione assegnati ai dipendenti fossero soggetti ad imposta in capo a questi ultimi come *fringe benefit* secondo un criterio di determinazione forfetario, basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo, variando tale percentuale in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, come segue:

- 25 per cento per le auto non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂);
- 30 per cento per i veicoli con valori compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50 per cento per i veicoli con valori compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60 per cento per i veicoli con valori superiori a 190 g/km⁵.

³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.10 dalla Commissione X - Attività produttive, commercio e turismo nel corso della seduta n. 478 in sede referente dell'8 aprile 2025.

⁴ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

⁵ Si ricorda che nel testo vigente al 31 dicembre 2019 della disposizione di cui all'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR la percentuale di concorrenza del reddito da lavoro dipendente imponibile per veicoli aziendali concessi in uso promiscuo era pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina vigente in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale di nuova immatricolazione concesso in uso promiscuo al dipendente di cui all'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR, per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. In particolare, vengono modificate le percentuali in base alle quali è determinato il reddito imponibile, prevedendo – in luogo della percentuale unica del 50 per cento, ridotta al 20 per cento in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10 per cento in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria prevista dalla legge di bilancio 2025⁶ – l'applicazione di percentuali crescenti in base ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo, da un minimo del 25 per cento ad un massimo del 60 per cento (comma 2-*bis*). Gli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione sono valutati in 8,3 milioni di euro per il 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per il 2028 (comma 2-*ter*).

Al riguardo, si rammenta che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2025 stimava effetti finanziari positivi di maggiore gettito dal 2025 al 2031 derivanti dall'incremento delle percentuali rispetto alla normativa vigente che si sarebbero riassorbiti a partire dal 2032 (anno a partire dal quale la RT registrava effetti negativi di minori entrate) a causa della redistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni: al fine di stimare tale fenomeno la RT ipotizzava una vita media di tre anni dei veicoli dati in uso ai dipendenti nonché un tasso di sostituzione del 5 per cento il primo anno e del 10 per cento annuo negli anni successivi. In particolare, gli effetti di maggiore entrata dal 2025 al 2031 derivanti dall'applicazione della nuova disciplina, rispetto alla disciplina previgente, erano i seguenti: 25,2 milioni di euro per il 2025, 77,2 milioni di euro per il 2026, 119,9 milioni di euro per il 2027, 123, 2 milioni di euro per il 2028, 86 milioni di euro per il 2029, 44,4 milioni di euro per il 2030 e 3,2 milioni di euro per il 2031.

In proposito, stante l'assenza di relazione tecnica, a corredo della norma in esame, ai fini di una stima puntuale degli effetti finanziari e, dunque, di una verifica della congruità degli oneri valutati dalla norma, appare necessario disporre di dati ed informazioni relativi al numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, assunti a base dalla quantificazione dalla relazione tecnica riferita al disegno

⁶ Norma che da ultima è intervenuta sulla disciplina delineata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR

di legge di bilancio 2025, nonché dei dati relativi alla redistribuzione delle auto tra le classi di emissione, da quelle più inquinanti a quelle meno inquinanti, ai fini della definizione dei tassi di sostituzione nel tempo dei veicoli secondo le specifiche percentuali ipotizzate dalla medesima relazione tecnica (5 per cento il primo anno e 10 per cento annuo negli anni successivi).

In questo quadro, va pertanto evidenziato come la quantificazione delle minori entrate che derivano dalla norma in esame non possa prescindere dalle maggiori entrate quantificate a suo tempo dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2025 e ora incorporate nei saldi di finanza pubblica. Ai fini della quantificazione di tali minori entrate, bisognerebbe quindi partire dalle stesse ipotesi formulate dalla citata relazione tecnica, a cominciare da quella di una vita media di tre anni dei veicoli dati in uso ai dipendenti. Partendo da tale ipotesi si può ritenere che la platea delle auto a cui dovrebbe applicarsi la norma in esame, soprattutto nei primi anni, sia non trascurabile, così come non trascurabile potrebbe risultare anche la relativa perdita di gettito; le minori entrate ascritte alla norma in esame invece sono pari a circa 1/3 delle maggiori entrate a suo tempo quantificate per il 2025 e a cifre molto più esigue negli anni successivi.

Per quanto riguarda il primo anno, ad esempio, si evidenzia che, considerando una vita media di tre anni dei veicoli dati in uso ai dipendenti, la platea delle auto a cui dovrebbe applicarsi la norma in esame dovrebbe corrispondere invece a circa i 2/3 di quella con riferimento alla quale erano state calcolate le maggiori entrate dalla menzionata relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 6 prevede agli oneri derivanti dal comma 48-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 6, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, si rappresenta che il menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁷ una dotazione iniziale pari a euro 335.744.739 per l'anno 2025, a euro 623.540.637 per l'anno 2026 e a euro 710.060.326 per l'anno 2027.

Al riguardo, pur considerando la relativa esiguità degli importi utilizzati, appare comunque opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il medesimo utilizzo non arrechi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

⁷ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.